



## COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

---

Piazza Vittorio Emanuele II – 64012 Campli (TE) – C.F. 80005970670 - tel.086156011 – fax 0861569916

[www.comune.campli.it](http://www.comune.campli.it)

pec: [postacert@pec.comune.campli.te.it](mailto:postacert@pec.comune.campli.te.it)

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI **“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL'INSEDIAMENTO”**. FINANZIATO AI SENSI DELL' ORDINANZA N. 64 DEL 07.09.2018 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 - APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL'ART 59 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., IL CUI QUARTO PERIODO DEL COMMA È SOSPESO FINO AL 30 GIUGNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B), LEGGE N. 55 DEL 2019, COME MODIFICATO DALL'ART. 8, COMMA 7, LEGGE N. 120 DEL 2020, NELLA PARTE IN CUI VIETA IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DI LAVORI; TERMINE DIFFERITO DALL'ARTICOLO 52, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021.

### DISCIPLINARE DI GARA

CUP: **E74J18000150001**

CIG: **98003332A3**

#### 1. PREMESSE

Con determina a contrarre R.G.n.411 del 04.05.2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei **LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL'INSEDIAMENTO** in linea con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, primo periodo, dell'Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 56/2018 (di seguito, per brevità O.C.S.)

La presente procedura è pertanto finalizzata alla selezione di operatori economici per l'espletamento di un appalto integrato avente ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in virtù della vigente disapplicazione, fino al 30 giugno 2023, del divieto previsto al quarto periodo della norma citata ai sensi dell'art 52 del decreto legge n. 77/2021, convertito in legge 108/2021.

L'appalto è quindi volto, da un lato, all'espletamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva dell'intervento sulla base del progetto definitivo restituito dall'operatore economico R.T.P. composto da:

- Coopprogetti soc. coop. con sede legale in via della Piaggiola n. 152 Gubbio C.F. e P.I. 00424850543
- ARTEC Associati S.r.l.con sede legale in Via Francavilla n.99 Taormina (ME) C.F./P.I. 02961180839

già approvato dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo e verificato e validato come da verbali agli atti della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità anche “Codice”), dall'altro, all'esecuzione dei lavori sopra individuati. Nello specifico, sono stati appaltati i servizi di progettazione preliminare, definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, Direzione Lavori, nonché indagini geognostiche compresa la relazione geologica, necessari alla realizzazione del precitato intervento.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta realizzazione dell'opera.

Più specificatamente, l'intervento non è suddivisibile in lotti funzionali in quanto:

- le prestazioni professionali ed i lavori da affidare sono connessi a interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico su una porzione (parte storica dell'insediamento – loc. Castelnuovo) del versante interamente soggetto a movimenti franosi;
- L'esigenza di non suddivisione in lotti è connessa all'economicità dell'esecuzione dell'appalto, alla maggiore efficienza di una gestione unitaria e alla convenienza di affidarsi a professionisti e imprese dotati di adeguati requisiti tecnici ed economici, in relazione alla complessità delle opere da realizzare;

Il luogo di esecuzione è il Comune di Campli (TE) – Località Castelnuovo CIG: **98003332A3**; CUP: **E74J18000150001**

La gara, che si terrà il giorno 17/07/2023, dalle ore 10,00, è stata indetta mediante bando pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 62 del 31.05.2023, sul profilo di committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, su un quotidiano nazionale e uno locale, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate al Comune di Campli dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa che i costi di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla GURI e sui quotidiani verranno comunicati prontamente all'aggiudicatario.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Elisabetta Natali [e.natali@comune.campli.te.it](mailto:e.natali@comune.campli.te.it)

## 1.1 SISTEMA TELEMATICO

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione (<https://www.comunecampli.tuttogare.it>) nella disponibilità del Comune di Campli conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Campli ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema.

3. Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.

4. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D.Lgs. n. 82/2005. Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune di Campli, il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile il Comune di Campli e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://www.comunecampoli.tuttogare.it>, di comunicare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara costituita dal bando, dal presente disciplinare e relativi allegati, dal Calcolo dei Corrispettivi per i servizi di ingegneria oggetto di affidamento, dal Protocollo quadro di legalità e dallo schema di contratto, può essere reperita e consultata accedendo al sito <https://www.comunecampoli.tuttogare.it>

Tutta la documentazione del progetto definitivo, comprensivo del Capitolato Speciale d'appalto\_CSA, dell'Elenco Prezzi unitari, dei Piani, Relazioni tecniche e specialistiche ed elaborati progettuali è reperibile accedendo al medesimo sito istituzionale <https://www.comunecampoli.tuttogare.it>

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 16/06/2023. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 23/06/2023 in formato elettronico, mediante pubblicazione sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura.

### **2.2 COMUNICAZIONI**

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA. Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

## **3. DISCIPLINA NORMATIVA**

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme e leggi comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, in particolare il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii (per brevità, “Codice”);
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e successivi aggiornamenti;
- D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” modificato, convertito con modificazioni con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.;
- art. 32 del D.L. 189/2016 che prevede l’istituzione del presidio di alta sorveglianza dell’Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica, nonché l’“Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma” del 02/0/2021 sottoscritto dal Commissario del Governo per la Ricostruzione post sisma 2016, il Presidente dell’ANAC e l’A.D. di Invitalia e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma 2016;
- Decreto Ministeriale, M.I.T., del 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;
- Circolare Ministeriale M.I.T., del 21 gennaio 2019, n. 7, Istruzioni per l’applicazione dell’«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018;
- Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016, n. 248 recante “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia 2022 approvato con Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022;
- art. 13 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 di “Proroga dei termini in materia di infrastrutture e trasporto”; – art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
- norme richiamate nel presente disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l’esecuzione del servizio e dei lavori;
- normativa applicabile in materia di contratti pubblici; – normativa di settore richiamata nel Capitolato speciale d’appalto e nei relativi allegati;
- Decreto Legge 11 gennaio n. 3 convertito con modificazioni dalla Legge 10 marzo 2023 n. 21; -D.L. 77/2021
- norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate.

#### 4. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e lavori finalizzati alla progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’intervento di **CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL’INSEDIAMENTO** articolato nel seguente Lotto unico trattandosi di procedura avente ad oggetto l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori mediante c.d. “appalto integrato”, per le ragioni meglio esplicitate nella determina a contrarre:

Denominazione	Ubicazione	CIG	CUP
<b>CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL’INSEDIAMENTO</b>	Località Castelnuovo – Campli (TE)	<b>98003332A3</b>	<b>E74J18000150001</b>

L'appalto prevede l'esecuzione di servizi di ingegneria e architettura e di lavori, regolamentati in modo specifico dal "Capitolato Speciale d'Appalto" costituito da più documenti innanzi elencati. Nell'appalto sono ricomprese le seguenti attività:

- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL'INSEDIAMENTO**, redatta secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto CSA , negli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, nell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le leggi, i regolamenti e la normativa vigenti in materia e richiamati nel Capitolato speciale. In particolare, la progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel pieno rispetto del progetto definitivo, mediante l'utilizzo del "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia" (Ed. 2022), secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM).

- **ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE SICCAGNO IN LOC. CASTELNUOVO – MESSA IN SICUREZZA DI UN FENOMENO FRANOSO E DELLA PARTE STORICA DELL'INSEDIAMENTO**.

Si intendono compresi inoltre tutti i servizi, lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare le opere completamente compiute a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara e dai relativi allegati.

La Stazione appaltante procede quindi all'affidamento disgiunto della progettazione esecutiva, avendo già acquisito il progetto definitivo.

Il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara è stato sottoposto alla verifica (rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 del 03.10.2022) ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale in data 09.03.2022.

Si precisa che, a norma di quanto previsto dall'art. 6, comma 8, dell'O.C.S. 56/2018 il RUP nei quindici giorni successivi alla presentazione del progetto esecutivo, procede alla verifica del progetto esecutivo a norma dell'articolo 26 del d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il RUP, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell'intervento, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. In caso di mancata approvazione del progetto esecutivo per motivi diversi da errori o mancanze del progetto esecutivo redatto ovvero da circostanze imputabili all'aggiudicatario, è riconosciuto all'aggiudicatario medesimo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5, del Codice.

Per l'esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio e i lavori richiesti, l'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è complessivamente pari ad Euro 5.154.596,05 (cinquemilionicentocinquantaquattromilacinquecentonovantasei/05) così articolato nel seguente Lotto unico:

Tipo di Prestazione	Importo prestazioni (A, B) €	di cui Costi della manodopera €	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (C) €	IMPORTO A BASE DI GARA (A+B+C) €
A Lavori	4.945.172,08	1'260'338,87	120.083,35	5.065.255,43
B Progettazione esecutiva	89.340,62			89.340,62
<b>IMPORTO TOTALE</b>				<b>5.154.596,05</b>

Si specifica che:

- l'Importo a base di gara è stato calcolato con riferimento al "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia" (Ed. 2022) e con riferimento al documento "Analisi prezzi" ed "Elenco Prezzi Unitari" contenuti all'interno del Progetto definitivo;
- il corrispettivo stimato della Progettazione esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016".
- per la Progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- il contratto è a corpo. Il prezzo offerto rimane fisso e invariabile e deve considerarsi pienamente remunerativo di tutte le spese, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare le attività complete, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche previste nella documentazione tecnica allegata;
- il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco dei Prezzi Unitari, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa. Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come rappresentati dal P.S.C.. L'eventuale determinazione di nuovi prezzi verrà ricavata dal Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia;
- ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione;
- ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del QE approvato. Non sono pertanto ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara in sede di valutazione dell'offerta;
- nel progetto esecutivo dovranno essere recepite le prescrizioni relative ai pareri acquisiti sul progetto definitivo:
  - Parere ai sensi dell'art. 146 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di L'Aquila e Teramo prot. n. 19528 del 07.12.2021 (Allegato n.1 A);
  - Parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 della Provincia di Teramo prot. n. 19950 del 15.12.2021 (Allegato n.1B);
  - Parere ex art. 20 D.Lgs. 267/00 della Provincia di Teramo prot. n. 19965 del 15.12.2021 (Allegato n.1C).
  - Decreto commissariale n. 82 del 13 febbraio 2023 - Conferenza permanente tenutasi ai sensi dell'O.C. n.16/2017 finalizzata all'approvazione del progetto definitivo e all'espressione di pareri di cui all'art. 2 co.6 dell'O.C. n. 64/2018 (Allegato n.1D);
- l'importo totale è stato stimato in **Euro 5.154.596,05** avuto riguardo ai servizi di ingegneria e architettura oggetto dell'appalto, ed ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016, le prestazioni principale e secondarie sono individuate nelle seguenti categorie/Id opere:

→ **PROGETTAZIONE ESECUTIVA:**

Si riporta di seguito il dettaglio delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	0,90	5.065.255,43	5,0804604 300 %

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V * G * P * \sum Q_i$	$K=22,78\%$ $S=CP * K$	CP+S
S.04	STRUTTURE	5.065.255,43	5, 0804604300 %	0,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05	0,3150	72.955,41	16385,21	89.340,62

Relativamente ai lavori da affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 216 comma 14 del codice e 61 del DPR 207/2010, nonchè in ragione dell'art. 3) comma 1, lett. oo-bis e lett. oo-ter) del D.lgs. 50/2016, le lavorazioni risultano riconducibili alla categorie prevalente e alle categorie scorporabili come di seguito individuate, tenuto anche conto del D.M. 248/2016:

– CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI:

Tipologia attività richiesta	Classificazione	Cat. SOA	Cl.	Importo Lavori €	Oneri della sicurezza €	Importo Totale €
Lavori di mitigazione e consolidamento rischio idrogeologico	Opere strutturali speciali	OS21	V	4.945.172,08	120.083,35	5.065.255,43

## REVISIONE DEI PREZZI

**Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art.29 del D.L. n. 4/2022 e dall'art. 106 , comma 1, lettera a) , primo periodo del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.**

Si richiamano integralmente le disposizioni generali relative ai prezzi indicate nell'art. 2.3 del C.S.A.

1. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

2. La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

3. A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

4. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

7. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori

8. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

## 5. DURATA

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in:

a) **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del RUP.

b) **540 (cinquecentoquaranta)** giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte del RUP, dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo. Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- alla redazione della progettazione esecutiva dovrà essere dato immediato inizio dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro cinque giorni dalla stessa, su disposizione ordinata dal RUP;

- nel calcolo del tempo di cui alla precedente lettera b) del presente articolo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito;

- l'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo la verifica di cui all'art. 26 del Codice e l'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, dell'Ordinanza n. 56/2018;

- ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, e per un ammontare comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;

- ai sensi dell'art. 6, comma 7, dell'Ordinanza 56/2018 nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, si applicano, in caso di successiva sottoscrizione del contratto, le penali previste nell'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 3 aprile 2017 ed indicate nello schema di contratto allegato al progetto definitivo, nella misura giornaliera dello 0,4 per cento dell'ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. Ove il ritardo nella consegna del progetto esecutivo superi i dieci giorni complessivi, non si proseguirà con la sottoscrizione del contratto, né al rimborso degli oneri sostenuti dall'aggiudicatario e si procederà ad una nuova aggiudicazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8 secondo periodo, dell'Ordinanza 56/2018.

## 6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE



Possono partecipare alla presente iniziativa i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, incluse le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, economico-finanziari nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3) lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 e dettagliati nel prosieguo, costituiti così come prescritto dall'art. 59, comma 1 -bis, D.Lgs. 50/2016:

1. Autonomamente, nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016, qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati, in quanto imprese attestata per la progettazione e costruzione secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

2. (qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione):

2.a. nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016, avvalendosi di un "Progettista" da indicare nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati; ovvero 2.b. in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 o costituendo ex art. 48, comma 8, con un "Progettista" di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura.

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, come nello stesso individuati. Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, avvalersi di progettisti o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e laddove scelga di avvalersi (e quindi di non associare in RT il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti indicati non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla gara, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente disciplinare con riferimento ai servizi di ingegneria affidati. L'operatore economico sprovvisto di SOA per la progettazione può quindi ricorrere, alternativamente, a due soluzioni organizzative, consistenti nella associazione in A.T.I. con professionisti o nel ricorso al supporto di progettisti qualificati indicati nella domanda. In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, e indicati nei successivi paragrafi del presente Disciplinare, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 46 del D.lgs. 50/2016. Pertanto, i requisiti richiesti per la progettazione, esplicitati nei successivi paragrafi, devono essere posseduti:

- dalle imprese "attestate" per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 46 del D.LGS. 50/2016, di cui quindi abbia inteso avvalersi;
- dalle imprese "attestate" per prestazioni di progettazione e costruzione (e quindi in possesso della SOA per prestazioni di costruzione e progettazione), attraverso il proprio "staff di progettazione" o, in mancanza, attraverso un progettista associato o indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di gara, di cui quindi abbia inteso avvalersi, scelto tra i soggetti espressamente individuati dall'articolo 46 del D.lgs. 50/2016. I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono affidare la progettazione esecutiva ad operatori economici di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 a professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

N.B.:

- il "Progettista" indicato o associato è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016;
- ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice nonché di cui all'art. 92 del DPR 207/2010 con riferimento specifico ai lavori;
- ai fini della presentazione dell'offerta e nel caso di RTI, nella domanda di partecipazione dovranno essere specificate le quote/parti del servizio e categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 48 comma 4 del D.lgs. 50/2016;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà partecipare o essere indicato da più soggetti partecipanti alla gara a pena d'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara stessa che lo avessero associato o indicato;
- i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art.4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263. Detto obbligo attiene l'ipotesi in cui venga costituito un raggruppamento temporaneo per la progettazione e non l'ipotesi in cui il concorrente faccia ricorso al c.d. "avvalimento atecnico" ai sensi

dell'art. 59 comma 1 bis e 1 quater del D.lgs. 50/2016 di più professionisti tra loro non associati in RTP, fattispecie questa non assimilabile alla figura del raggruppamento temporaneo e, quindi, sottratta all'obbligo previsto dal DM 263/2016;

– ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016 l'operatore economico dovrà fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Dovrà, inoltre, indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;

– si precisa inoltre che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 59 comma 1 quater, del D.lgs. 50/2016, per l'ipotesi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più progettisti qualificati, il Comune di Campli provvederà alla corresponsione diretta ai progettisti della quota di compenso corrispondente agli oneri per la progettazione al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e relativi documenti fiscali;

– laddove si renda necessario l'espletamento di indagini di cui all'art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016, a supporto della progettazione, l'operatore economico potrà subappaltare le relative attività (purché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 13) ovvero inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni di cui all'art. 45, comma 2, lett.a) e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse. In tal caso, per l'operatore economico associato sarà necessaria l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia entro il termine di scadenza delle offerte per la presente gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili e i consorzi di cui all'art. 45 co.2, lett. b) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lett. b), i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) del Codice, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato per il quale concorre. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione

congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti di cui all'art. 45 del Codice, in forma singola o associata ammessi a presentare offerta, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali e speciali previsti nei seguenti paragrafi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022**. I requisiti di idoneità professionale sono declinati sia con riferimento agli operatori economici di cui all'art. 45 sia di quelli dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016 ammessi alla presente procedura ai fini dell'espletamento dello specifico incarico di progettazione esecutiva, secondo le modalità esplicitate nel presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI GENERALI E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165; b) (In relazione alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016) Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- c) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- d) (laddove l'operatore economico qualificato per la sola costruzione oppure per la costruzione e progettazione di lavori indichi il progettista di cui intende avvalersi ovvero lo associ in raggruppamento, il soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, singolo o associato, dovrà possedere il seguente requisito) possesso dell'iscrizione nell'Elenco Speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/20163 e all'Ordinanza n. 33 dell'11/07/2017, ovvero presentazione della domanda di iscrizione al suddetto Elenco speciale, entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione. Saranno esclusi gli operatori economici che abbiano superato i limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti previsti nella citata Ordinanza n. 33/17 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei termini previsti nell'Ordinanza n. 33/17, purché l'eventuale autorizzazione sia stata ottenuta prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura e venga prodotta unitamente alla stessa.
- e) **Per gli operatori economici di cui all'art 45 del Codice qualificati per l'esecuzione di lavori e quindi sia per le imprese di sola costruzione sia per le imprese di costruzione e progettazione e per gli ulteriori soggetti esecutori (es. in caso di subappalto) iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art.30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa**

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia entro il termine indicato nel bando di gara per la presentazione dell'offerta

f) **Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ( c.d. divieto di pantouflage o revolving doors)** (ART. 53, COMMA 16-TER, D. LGS. 165/2001 “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”)

N.B. L'iscrizione al predetto elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 non è prescritta per i professionisti facenti parte dello staff tecnico di progettazione dell'operatore qualificato per la progettazione e costruzione, trattandosi di personale che, ai sensi dell'art. 79 del DPR 207/2010, deve essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato e quindi stabilmente integrato nell'impresa;

N.B: Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016 è preclusa la partecipazione a tutte quelle imprese per le quali l'aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse). A tal fine è stata acquisita preventivamente apposita autocertificazione da parte del Direttore lavori, trasmessa in copia anche all'Ufficio Speciale della Ricostruzione, competente all'effettuazione delle verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato. Resta quindi salva l'esclusione dell'operatore nei cui confronti venga accertata in itinere la predetta circostanza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, gli affidatari degli incarichi di progettazione definitiva posta a base di gara non possono partecipare ed essere affidatari del presente appalto, di eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., all'affidatario dell'incarico di progettazione, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa.

g) Si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023 n. 21:

-Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile

- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

-Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77 del 2021.

## 7.2 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

1. un professionista Coordinatore del Gruppo di lavoro incaricato dell'integrazione delle prestazioni ex art. 24 comma 5 del Codice, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo. Si richiede che il professionista sia in ogni caso iscritto nel rispettivo Albo Professionale da almeno 10 anni;

2. un professionista Responsabile della progettazione, in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura iscritto nel relativo Albo professionale nella sezione A o in Ingegneria, iscritto nella sezione A settore ingegneria Civile e Ambientale dell'Albo;

Si segnala sin da ora che, in ragione di quanto previsto dall'Ordinanza 18/2017, anche i subappaltatori di cui alla successiva fase esecutiva dell'appalto dovranno essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. Pertanto, ai fini dell'autorizzazione del subappalto, dovrà essere verificato che il subappaltatore sia in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016.

3. un professionista Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM in possesso della Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto nel relativo Albo professionale

E' possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara. In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta. L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente .

Nel caso di RTI, la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati. Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare un progettista, in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

#### - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE:

a) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Importo lavori
	Codice	Descrizione	

STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	€ 5.065.255,43
-----------	------	---	----------------

b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **0,60 volte** l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

CATEGORIE D’OPERA	ID. OPERE		Importo lavori
	Codice	Descrizione	
STRUTTURE	S.04	<i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i>	€ 3.039.153,26

N.B.:

- La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo dei lavori;
- il concorrente deve correttamente compilare il DGUE per le parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE la “Tabella di riepilogo dei requisiti professionali” (All. VI);
- nel caso in cui l’operatore economico possieda l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione e si qualifichi per la progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 7.3;
- nel caso di operatore in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la sola esecuzione, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 7.3 dovranno essere posseduti dal professionista associato in RTP o indicato ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del Codice.
- per quanto concerne i servizi di punta è possibile, per ciascuna categoria e ID delle opere dimostrare il possesso del requisito prescritto anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a quello minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

- **REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI:**  
c) possesso di qualificazione mediante Attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 61, comma 2,

del D.P.R. 207/2010 che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto:

Tipologia attività richiesta	Classificazione	Cat. SOA	Cl.	Importo Lavori €	Oneri della sicurezza €	Importo Totale €
Lavori di mitigazione e consolidamento rischio idrogeologico	Opere strutturali speciali	OS21	V	4.945.172,08	120.083,35	5.065.255,43

N.B.: Ai sensi dell'art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 61 del DPR 207/2010, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010.

#### 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

##### PROGETTAZIONE - SPECIFICHE PER I PROGETTISTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. b) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. c) deve essere posseduto da:

- ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. Si specifica tuttavia che, fermo restando quanto precede, ai fini dell'articolazione del concorrente in RTP, non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti in capo a ciascuna mandante. Ai fini dunque del requisito

dell'elenco dei servizi di cui al paragrafo 7.3 lett. a) è pertanto richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, infatti, pur prevedendo che detto requisito sia posseduto nel complesso dal raggruppamento, è necessario che sia la mandataria sia le mandanti contribuiscano a soddisfarlo in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, secondo cui le prestazioni (categorie/Id opere) in capo agli operatori raggruppati sono omogenee e in ordine alle medesime tutti gli operatori sono solidalmente responsabili. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento ai fini della specifica attività di progettazione, in linea con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 263/2016. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. a) in relazione alle prestazioni (categorie/ID Opere) che intende eseguire. Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire. Per quanto concerne i servizi di punta è possibile, per ciascuna categoria e ID delle opere dimostrare il possesso del requisito prescritto anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a quello minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

#### LAVORI - SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA

Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 lett. c) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. c), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale l'impresa in possesso di attestazione SOA indicata quale mandataria dovrà qualificarsi rispetto ai requisiti previsti conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, DPR 207/2010, in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, mentre l'impresa in possesso di attestazione SOA designata quale mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016, il giovane professionista deve partecipare alla specifica attività di progettazione. Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti. Le lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Sono ammessi i raggruppamenti verticali in cui ai sensi dell'art. 92, comma 3 del DPR 207/2010 i requisiti richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla mandante nella categoria scorporabile nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, fatto salvo quanto nel paragrafo 7.3 lett. c) .

#### 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al paragrafo 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. PER LA PROGETTAZIONE i requisiti del D.M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 lett. b) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò



costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

PER I LAVORI, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

## **8. AVVALIMENTO**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale del concorrente di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2.

Per la componente "Lavori" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento per le c.d. "opere superspecialistiche" individuate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori. Pertanto, per l'esecuzione dei lavori non sarà ammesso l'avvalimento

Fermo restando che l'operatore economico può ricorrere, sia all'associazione in a.t.i. con professionisti sia al supporto di progettisti qualificati, laddove intenda ricorrere al secondo modulo il progettista così indicato non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, non rientrando il progettista indicato né nella figura del concorrente né in quella di operatore economico.

## **9. SUBAPPALTO**

Per quanto concerne i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Avuto riguardo ai lavori ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 l'affidatario esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Con riferimento alle categorie di lavori oggetto d'appalto e fermo restando quanto prescritto in ordine ai requisiti di qualificazione come esplicitati nel precedente paragrafo 7.3 lett. c) in relazione a ciascuna categoria di lavori, l'operatore potrà avvalersi del subappalto purché ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando i lavori che intende subappaltare e ricorrano le condizioni prescritte dalla predetta disposizione codicistica. Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola l'appalto, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richieste autorizzazioni. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. In ogni caso per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso dell'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia.

Si richiama integralmente l'art. 2.13 del Capitolato speciale d'appalto.

## 12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, è prevista la presentazione di una garanzia fideiussoria, di importo corrispondente, ai sensi del comma 10, al 2% del prezzo base indicato per i lavori e al netto dell'importo relativo al servizio di progettazione, pari a **€ 101.305,109 (euro centounomilatrecentocinque/109)**.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata.

Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

Sarà inoltre necessaria una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti, ferma restando la necessità di dichiarare tale natura nell'ambito del DGUE.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html> - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/> - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) - [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, l'operatore economico dovrà inserire all'interno della Busta A, in alternativa, uno fra i seguenti documenti: - fideiussione avente la forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritta digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri

necessari per impegnare il garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;

iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

### **13. SOPRALLUOGO**

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il sito oggetto del presente appalto dal 31.05.2023 al 16/06/2023. Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP, previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail [e.natali@comune.campli.te.it](mailto:e.natali@comune.campli.te.it) entro e non oltre il giorno 15.06.2023, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività relative ad una eventuale pluralità di richieste di sopralluogo.

Si precisa inoltre che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi.

In caso di consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

### **14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Delibera ANAC N. 1197 del 18/12/2019 è prevista l'esenzione dall'obbligo di contribuzione per gli operatori economici in relazione alle procedure di affidamento di**

**lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.**

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 10.00 del giorno 30.06.2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documento	Sezione
Domanda di partecipazione – All. I	Domanda di partecipazione alla gara
DGUE concorrente – All. II	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	Dichiarazione integrativa del DGUE dell'impresa concorrente
Patto di integrità – All. IV	Patto di integrità di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V	Informativa privacy del concorrente
DGUE progettista indicato – All. II	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo del progettista indicato
Dichiarazione integrativa del DGUE progettista – All. III	Eventuale Dichiarazione integrativa del DGUE del progettista indicato
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. V	Eventuale Informativa privacy del progettista indicato

PASSOE	PASSOE
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali per la progettazione – All. VI	Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi per il servizio di progettazione
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali per la progettazione del progettista – All. VI	Eventuale Tabella di riepilogo dei requisiti professionali per la progettazione del progettista
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.P. o Consorzi
Procure	Eventuali procure Statuto dell'associazione professionale
Statuto dell'associazione professionale	Eventuale atto relativo alle associazioni professionali
F24 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Garanzia provvisoria e impegno Cauzione provvisoria e documentazione a corredo	
Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	Eventuale documentazione necessaria ai fini della riduzione della cauzione
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	

#### Offerta tecnica

Documento	Sezione
Documentazione tecnica riportante i contenuti di cui al paragrafo 18 – All.ti VII e VIII	Documentazione tecnica

#### Offerta economica

Documento	Sezione
Offerta economica	Offerta economica

Sul sito <https://www.comunecampoli.tuttogare.it> la presentazione dell'OFFERTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA. Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la

compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, ovvero in modalità difforme da quella richiesta, tale da rendere l'offerta medesima indeterminabile, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

I documenti di gara, firmati digitalmente laddove richiesto, dovranno essere redatti preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente Disciplinare e comunque in conformità agli stessi. Qualora il concorrente non intenda utilizzare i predetti modelli, predisposti in funzione delle varie dichiarazioni da rendere in virtù della normativa di settore e in ragione delle forme giuridiche dei concorrenti, sarà cura dell'operatore economico fornire tutte le informazioni ivi contenute, la cui mancanza potrebbe, nei casi previsti dalla legge, comportare l'esclusione dalla presente procedura selettiva. Si precisa che qualora ci fossero previsioni difformi nel presente disciplinare e nei modelli allegati prevarranno le disposizioni contenute nel Disciplinare.

Si precisa che:

- per i concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest'ultimo di cui dovrà essere allegata la procura;
- per gli studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.

Ai sensi della Delibera ANAC 359/2017 per la procedura in oggetto è previsto l'esonero del versamento contributo gare ANAC.

## **16. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire

mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 Decreto Legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente bando.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);

- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Campli )

- del codice ufficio o ente (campo 6: codice);

- del codice tributo (campo 11: il codice tributo per il pagamento.....);

- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori di.....– CIG.....").

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica del modello utilizzato ai fini dell'esecuzione dei pagamenti (mod. F24).

Qualora il pagamento dell'imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l'indicazione espressa che l'imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all' All. I dovrà essere caricata a Sistema ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di società o consorzi stabili o consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, dal legale rappresentante;

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri.

(Qualora dall'atto di costituzione/Statuto dello Studio associato/associazione professionale si evinca che la legale rappresentanza dello Studio associato/associazione professionale è conferita agli associati in modo congiunto, la documentazione di gara deve essere sottoscritta da tutti gli associati. Diversamente, nell'ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individui il professionista deputato all'amministrazione ed alla rappresentanza dello studio associato/associazione professionale ovvero si specifichi che la rappresentanza nei confronti di terzi spetta disgiuntamente ad entrambi gli associati (cd. regime di amministrazione disgiuntiva), la documentazione verrà sottoscritta dal singolo associato munito dei relativi poteri).

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega, se del caso, copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare

- **la forma di partecipazione alla gara** tra quella previste dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA), precisando le modalità di affidamento dell'attività di progettazione:

- 1) operatore che concorra autonomamente in quanto qualificato per la costruzione e per la progettazione tramite il proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione;
- 2) 2a) operatore non autonomamente qualificato (Operatore non autonomamente qualificato: Operatore in possesso dell'attestazione SOA per la costruzione e progettazione che indichi un progettista in quanto non in possesso di idoneo staff tecnico secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare oppure Operatore in possesso della sola attestazione SOA per le prestazioni di sola costruzione che si avvalga di un progettista qualificato secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare) che si avvalga ("Avvalersi" sta per affidare la progettazione ad un soggetto qualificato e non va inteso quale avvalimento in senso tecnico ex art. 89, D.Lgs. 50/2016) di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 qualificati per la progettazione da indicare nell'offerta;
- 2b) operatore che si associ in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e gli estremi di identificazione anche del soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 associato stabilmente in qualità di mandante per la progettazione;

nonché

- **(in caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) che non partecipano in proprio)** per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre. A tali consorziate è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;

- **(in caso di RT o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/2016)** la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio di progettazione (Per l'ipotesi in cui l'operatore economico abbia inteso assumere la progettazione mediante costituzione di associazione di imprese, associando stabilmente il progettista), le categorie di lavori (Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice l'operatore economico deve espressamente specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti) e le quote dell'appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;

- **(in caso di RT o Consorzi ordinari di concorrenti costituendi di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016)** di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► e dichiarare:

a) **(per il concorrente che è in possesso della attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata per la progettazione e la esecuzione di lavori che si qualifichi autonomamente anche per la progettazione)** di essere in possesso di



una Attestazione di qualificazione per la costruzione e la progettazione in corso di validità, indicandone classe e categoria, e che il proprio “staff di progettazione” è in possesso di tutti i requisiti prescritti, dandone specifica indicazione nominativa e riportando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 7.2 “Requisiti del Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore;

b) **(per il concorrente in possesso della attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione oppure per la costruzione e progettazione, che non si qualifichi autonomamente)** che intende avvalersi per la progettazione esecutiva dei progettisti individuati indicando nominativamente i professionisti in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), specificando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 7.2 “Requisiti del Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore;

c) **(per l’ipotesi di operatore che si associ stabilmente in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016)** il/i progettista/i associato/i e, in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio di progettazione, il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 7.2 “Requisiti del Gruppo di lavoro”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, specificando altresì il rapporto intercorrente tra ciascun professionista e l’operatore partecipante/associato di cui all’art. 46 del Codice;

d) specificare il professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, coordinatore del gruppo di lavoro;

e) **(nel caso di operatore che associ in raggruppamento un soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016 dando luogo quindi ad un raggruppamento temporaneo)** in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, nonché l’indicazione degli estremi della relativa iscrizione; NB: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;

f) **(se pertinente)** la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori e fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati; nonché:

g) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;

h) di accettare ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l’attività progettuale svolta in precedenza; i) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 del codice civile fatto salvo quanto disposto dall’art. 106 del Codice laddove trovi applicazione;

j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;

k) che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

l) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero qualora venga esercitato il diritto di "accesso civico" ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il Comune a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale ovvero, in alternativa,

di non autorizzare il rilascio di copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale. N.B.: tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del codice.

## **17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.

Anche il progettista (Con "progettista" si intende il professionista di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi senza associarlo in raggruppamento e che non faccia parte dello staff di progettazione dell'operatore attestato per la costruzione e progettazione di opere.) indicato di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure il rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato per i servizi di progettazione dovrà compilare il DGUE (All.II) limitatamente alla Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare) e sezione C (per attestare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare), allegando in ogni caso l'apposito foglio di lavoro (cfr. All. VI denominato "Tabella di riepilogo requisiti professionali\_Progettazione"), messo a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo nonché la parte Parte VI – Dichiarazioni finali. In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, dando inoltre evidenza nella Sezione A della categoria e classifica dell'Attestazione di qualificazione SOA posseduta. Nella Parte II, lettera B – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara (Sez. A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7.1. Parte IV – Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue: A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 lett.c) del presente disciplinare; B) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b) del presente disciplinare.

N.B.:

- il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere attestato dal concorrente all'interno della Parte II sezione A, con specifica della relativa categoria e classifica posseduta;

- avuto riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ogni servizio elencato ai

fini del paragrafo 7.3 lett. a) e b), nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartiene ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. A tal riguardo, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. All. VI denominato "Tabella di riepilogo requisiti professionali\_Progettazione"), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b), che potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integralmente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della Parte IV lettera C, punto 1b;

- I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi di progettazione, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati;
- ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; - ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria "Edilizia" e "Strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" mentre per quanto concerne la categoria "Impianti" ciò è possibile esclusivamente per "ID opere" appartenente alla stessa destinazione funzionale; - i servizi di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;
- i servizi di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione de bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;
- i servizi di cui al paragrafo 7.3 lett. a) e b) nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTI deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.

#### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito/costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

- nel caso di avvalimento, da ciascun soggetto ausiliario. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **17.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

La dichiarazione integrativa (All. III), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procura), dovrà essere resa, precisando di essere un soggetto di cui all'art. 45 o 46 del Codice:

– da ciascun concorrente;

– dal progettista indicato, singolo o associato, di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure dal rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione;

al fine di dichiarare quanto di seguito:

I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione. Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;

b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;

c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.);

d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale

II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120) in materia di violazioni fiscali e contributive gravi anche non definitivamente accertate ovvero specificando, in caso affermativo, l'importo, l'eventuale ottemperanza e l'eventuale estinzione del debito;

III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);

IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato; ovvero (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad

integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 417 del Codice appalti;

V. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;

VIII. (per i professionisti associati): dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; IX. (per le società di ingegneria):

a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico;

b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso.

N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;

X. (per le società di professionisti):

a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

XI. di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.);

XII. (per i soggetti di cui all'art. 46 del Codice): di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato;

XIII. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto 17 Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 18

XIV. (per i soggetti di cui all'art. 45 del Codice): di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii, ovvero, in alternativa, nel caso di mancata iscrizione, dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di aver presentato entro il termine di presentazione della domanda di

partecipazione la domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, ex art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii;

XV. di non essere impresa per la quale l'aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto (R.T.I. - Coopprogetti soc. coop. con sede legale in via della Piaggiola n. 152 Gubbio C.F. e P.I. 00424850543 - ARTEC Associati S.r.l.con sede legale in Via Francavilla n.99 Taormina (ME) C.F./P.I. 02961180839) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE. In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa distinta. Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio.

### **17.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

- attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo secondo le indicazioni di cui al paragrafo 17.1;
- Patto di integrità, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto secondo le indicazioni di cui al paragrafo 17.1 reso in conformità al modello allegato (All. IV).

- PASSOE, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

N.B. ai soli fini della creazione del PASSOE e consentire alla Stazione Appaltante le verifiche di legge nei confronti del "progettista" indicato dal concorrente partecipante, il concorrente dovrà produrre un unico PASSOE in cui il progettista verrà indicato quale mandante, secondo quanto meglio precisato nelle FAQ dell'Autorità presenti al link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvc> pass

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di "Trattamento dei dati personali" (All. V), da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 17.1 del presente disciplinare. L'allegato in questione dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE;

- Tabella di riepilogo dei requisiti economico finanziari e tecnici organizzativi richiesti per la progettazione, sottoscritto conformemente alle indicazioni del precedente paragrafo 17.1 e compilato in conformità al modello allegato (All. VI).

- (Eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;

- (Eventuale nel caso di Studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

### **17.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.1. Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/categorie di lavori ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/categorie di lavori, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio/categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA B –OFFERTA TECNICA**

La busta B - Offerta Tecnica - contiene a pena di esclusione i documenti di seguito indicati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri :

• Documenti “CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO: Schede descrittive per referenze di servizi svolti (Schede A1 in allegato VII);

• Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: Relazione tecnica illustrativa corredata da apposito cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 56/2018 e dell'art. 40 comma 2 del DPR n. 207/2010

secondo quanto di seguito specificato.

Con riguardo al criterio della professionalità e adeguatezza dell'offerta si precisa che il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta è esteso all'intera vita professionale del concorrente. Tutti i documenti di cui all'offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel paragrafo 17.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

### **“CRITERIO A” ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO**

I servizi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini all'intervento oggetto di gara e dallo stesso concorrente considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico ed esecutivo, le prestazioni similari e che contengano soluzioni e metodologie già sperimentate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui del presente disciplinare. - Scheda A1 – compilando l'Allegato VII, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilata per min. 1 (max. 2) incarico svolto per un servizio di progettazione definitiva/esecutiva<sup>19</sup>. Gli incarichi valutabili sono riferibili alla progettazione definitiva e/o esecutiva, di interventi di consolidamento e mitigazione del rischio idrogeologico.

Dovrà essere compilata una scheda “A1” per ciascuno degli incarichi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui:

- inquadramento con denominazione e localizzazione dell'intervento;
- dati generali riferiti alla committenza e all'esecutore dei servizi, alla data di inizio dell'incarico, agli estremi di approvazione e/o validazione, al progettista/i incaricato/i, alla durata;
- dati dell'incarico con l'indicazione del tipo di servizio, della finalità e dell'importo del servizio;
- dati tipologici;
- attinenza riferita ad aspetti progettuali, tecnologici e funzionali di similarità col servizio oggetto della gara;
- dati specifici nel caso di servizio di progettazione definitiva e/o esecutiva.

Ogni scheda presentata, dovrà essere accompagnata da un massimo di due elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria ritenuta significativa ed esplicativa della complessità del bene. A completamento delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'incarico svolto.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

### **“CRITERIO B” CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**

I concorrenti dovranno produrre:

- una relazione tecnica illustrativa, denominata “RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA”, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni e dei lavori corredata da apposito cronoprogramma;

La commissione valuterà congiuntamente i documenti prodotti secondo quanto meglio specificato di seguito. La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione, a cui descrivere l'esperienza maturata nello svolgimento di servizi e lavori attinenti quello oggetto del presente appalto, e da 5 Sezioni (B1, B2, B3, D1 e D2) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio. La relazione dovrà essere redatta in non più di 15 (quindici) pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe

Dovrà essere compilata 1 scheda A1 per ogni servizio proposto . formato cartaceo ISO A4 e potrà essere accompagnata da un max di 3 (tre) tavole in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nella relazione. La relazione dovrà essere corredata da apposito cronoprogramma redatto ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell'Ordinanza n. 56/2018 e dell'art. 40 comma 2 del DPR n. 207/2010. Il cronoprogramma non sarà computato nel numero di pagine minime prescritte per la relazione illustrativa.

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica e non dovrà nel suo complesso superare il numero di facciate prescritte. La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

La Relazione denominata “Relazione tecnica illustrativa” dovrà essere strutturata secondo le sezioni B1, B2, D1 e D2 di seguito descritte:

- Sez.B1 – Organizzazione, gestione e dotazione del gruppo di lavoro in fase di progettazione esecutiva

I professionisti dovranno illustrare la presenza di specifiche figure del gruppo di lavoro, la struttura di cui si dispone, l'organizzazione dello stesso e le dotazioni impiegate per lo svolgimento della prestazione in coerenza con il servizio richiesto nei vari ambiti disciplinari.

- Sez.B2 – Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva

L'O.E. dovrà illustrare le proposte progettuali migliorative rispetto al Progetto definitivo messo a gara, ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti, inerenti la **CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA LAVORATORI:**

#### **1)Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori con le usuali attività**

Modalità e criteri che si intendono adottare per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, allestimento e organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. Nella proposta, da tradursi poi nella redazione del progetto esecutivo, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo le modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi movimentazione materiali, definizione di mezzi e attrezzature per la realizzazione delle opere in relazione alla specifica localizzazione dell'intervento).

**2)Minimizzazione degli impatti sulla sicurezza del traffico e dei pedoni** in relazione ai mezzi impiegati per svolgere l'attività: piazzamento, percorso per giungere nelle aree di lavoro con tutte le eventuali opere provvisorie, aree di stoccaggio materiali, ecc.



**3) Soluzioni atte a valorizzare le aree e i percorsi di cantiere** per accessi pedonali e/o carrabili da fruire in maniera stabile in futuro per interventi manutentivi dell'opera in progetto

**4) Monitoraggio opere:** Elementi tecnici (sistemi, modalità, attrezzature e strumentazioni) atti a migliorare il piano di monitoraggio previsto in progetto

- Sez.D1 – Qualità ed efficacia dell'esecuzione dei lavori

L'O.E. dovrà illustrare l'organizzazione della logistica del cantiere, le modalità di esecuzione delle lavorazioni e le procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Il concorrente dovrà allegare, inoltre, un cronoprogramma che illustrerà, sotto il profilo temporale, le modalità di svolgimento delle lavorazioni anche in riferimento alle proposte migliorative. Detto cronoprogramma inciderà sulla valutazione del sub criterio, senza comportare l'esclusione del concorrente laddove non venga presentato.

- Sez.D2 – Criteri e metodologie utilizzati per la gestione dei rifiuti in cantiere

L'O.E. dovrà illustrare le procedure organizzative e le modalità di gestione riguardanti i rifiuti prodotti in cantiere. Il concorrente dovrà indicare le misure di gestione ambientale adottate con lo scopo di minimizzare la produzione di rifiuti in sito ed incoraggiare la riduzione dei materiali di scarto mediante il riutilizzo e il riciclaggio.

NB: L'OFFERTA TECNICA: - nel caso di RT costituendi dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento; - nel caso di RT costituiti dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria. Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che il Comune di Campli si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

## 19. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

♣ inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:

i) scaricata e salvata sul proprio PC;

ii) sottoscritta digitalmente.

L' "Offerta economica" dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) il ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull'importo posto a base di gara pari ad € 5.034.512,70 (cinquemilionitrentaquattromilacinquecentododici/70) al netto di IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri previdenziali. Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. L'importo a base di gara, depurato dal ribasso d'asta offerto dal concorrente aggiudicatario, rappresenta quindi il valore complessivo previsto per le prestazioni relative all'espletamento di tutte le attività e i lavori previsti nel presente appalto e con le specificazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto. Con riferimento alle sole attività di natura non intellettuale ricomprese e nell'appalto e quindi avuto riguardo ai lavori:

2) i costi della sicurezza aziendali, già computati nell'importo complessivo offerto, afferenti all'attività di impresa propria del concorrente in relazione all'appalto di cui trattasi, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

3) i costi della manodopera, già computati nell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;

N.B. La Stazione Appaltante ha quantificato gli oneri della sicurezza per rischi da interferenze nella tabella di cui al paragrafo 4 del presente Disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall'attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta - commisurato all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto (ossia costituisce una quota dei costi complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza). La Stazione Appaltante ha quantificato i costi della manodopera nella tabella di cui al paragrafo 4 del presente disciplinare; ciò che invece viene richiesto al concorrente in seno all'offerta economica è una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione - dovranno risultare

conformi a quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; l'importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione. L'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al paragrafo 17.1.

## 20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali (valori massimi) indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti:

CRITERI DI VALUTAZIONE		RIFERIMENTO	VALUTAZIONE	FATTORI PONDERALI MAX
A)	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	Schede descrittive (A1)	Valutazione qualitativa	Pa = 15
B)	Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta	Relazione tecnica	Valutazione qualitativa	Pb = 70
C)	Ribasso percentuale	Offerta economica	Valutazione quantitativa	Pc = 15

A presidio della qualità della prestazione, è prevista una soglia di sbarramento, che sarà applicata con riferimento all'offerta tecnica cumulativamente in merito al criterio A (Professionalità e Adeguatezza dell'offerta) e B (Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta). La soglia pari alla somma dei punteggi è fissata in 51. Non superando la soglia, il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

### 20.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

L'adeguatezza dell'operatore economico sarà valutata sulla base della documentazione presentata dallo stesso e proposta sulle apposite schede A1 allegata al presente disciplinare. Ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016 la Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI max	PESO MAX
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		15
A.1	Servizi espletati in materia di progettazione definitiva e/o esecutiva analoghi a quello oggetto di intervento	15	
B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		70
B.1	Organizzazione, gestione e dotazione del gruppo di lavoro in fase di progettazione esecutiva	10	
B.2	Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva	50	
B.3	Qualità ed efficacia dell'esecuzione dei lavori	10	

### A) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta

La professionalità - adeguatezza dell'offerta (schede descrittive delle precedenti prestazioni professionali ed allegata scheda A1) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti, descrittiva di almeno 1 incarico per ciascun servizio oggetto dell'appalto, relativo a servizi espletati dal concorrente ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, secondo quanto stabilito al paragrafo "Contenuto della Busta B - Offerta Tecnica" del presente documento. In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:

SUB- CRITERIO		SUBPESO max	SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE	PESO MAX
a.1	Servizi espletati in materia di progettazione definitiva e/o esecutiva analoghi a quello oggetto di intervento	Pa1 = 15	L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita per aver espletato l'attività di progettazione (definitiva e/o esecutiva) integrata e coordinata analoghi a quelli oggetto di intervento. Sarà valutata positivamente la rispondenza dei progetti presentati dall'o.e. rispetto all'intervento oggetto di gara in termini di contenuti progettuali, tipologici e funzionali con riferimento alla Categoria e ID delle opere e al grado di complessità, come previsti dal presente disciplinare. In particolar modo saranno valutati i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative.	15

### B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta

Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che l'approccio metodologico, la struttura tecnico - organizzativa prevista nell'offerta nonché gli strumenti previsti, siano coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione dell'intervento. In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti:

SUB- CRITERIO		SUBPESO max	SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE	PESO MAX
b.1	Organizzazione, gestione e dotazione del gruppo di lavoro in fase di progettazione esecutiva	Pb1 = 10	I professionisti indicheranno l'adeguatezza del gruppo di lavoro in relazione alla qualificazione professionale, alla relativa formazione ed alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto. Saranno positivamente valutati anche i seguenti punti: - i flussi di lavoro; - le dotazioni informatiche (hardware e software) in possesso della propria struttura; - dotazioni strumentali in possesso della propria struttura; - l'organigramma del gruppo di lavoro dell'o.e. adibito all'espletamento delle diverse fasi esecutive del servizio, in considerazione delle professionalità delle figure inserite.	70
	Criteri e metodologie per lo svolgimento del servizio di	Pb2 = 50	I professionisti indicheranno le proposte progettuali migliorative ritenute possibili rispetto al livello progettuale "PROGETTO DEFINITIVO" messo a	

progettazione esecutiva			<p>gara e nel rispetto dell'importo complessivo riportato nel quadro economico dello stesso.</p> <p>In particolare saranno valutate positivamente:  <b><u>CANTIERIZZAZIONE E SICUREZZA LAVORATORI:</u></b></p> <p><b><u>1)Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori con le usuali attività</u></b></p> <p>Modalità e criteri che si intendono adottare per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, allestimento e organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi. Nella proposta, da tradursi poi nella redazione del progetto esecutivo, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo le modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi movimentazione materiali, definizione di mezzi e attrezzature per la realizzazione delle opere in relazione alla specifica localizzazione dell'intervento).</p> <p><b><u>2)Minimizzazione degli impatti sulla sicurezza del traffico e dei pedoni</u></b> in relazione ai mezzi impiegati per svolgere l'attività: piazzamento, percorso per giungere nelle aree di lavoro con tutte le eventuali opere provvisorie, aree di stoccaggio materiali, ecc.</p> <p><b><u>3)Soluzioni atte a valorizzare le aree e i percorsi di cantiere</u></b> per accessi pedonali e/o carrabili da fruire in maniera stabile in futuro per interventi manutentivi dell'opera in progetto</p> <p><b><u>4)Monitoraggio opere:</u></b> Elementi tecnici (sistemi, modalità, attrezzature e strumentazioni) atti a migliorare il piano di monitoraggio previsto in progetto.</p> <p>- in riferimento al DM 23 giugno 2022 - "CAM" (Criteri minimi ambientali), descrivere quali soluzioni migliorative verranno adottate per incrementare le caratteristiche tecniche delle specifiche dei materiali e dei processi realizzativi.</p>	
Qualità ed efficacia dell'esecuzione dei lavori	Pb3 =10		Dovrà essere relazionato circa l'organizzazione e la logistica del cantiere proposta per lo svolgimento delle varie fasi lavorative al fine di ottimizzare i	

			<p>tempi delle lavorazioni anche attraverso una attenta gestione delle interferenze tra attività lavorative. Saranno valutate positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità di esecuzione delle principali lavorazioni anche in relazione alle scelte tecnico costruttive, alle migliorie proposte ed alle fasi realizzative</li> <li>- le procedure relative all'attività di coordinamento con eventuali subappaltatori e/o subfornitori. Saranno privilegiate le proposte che forniranno strumenti tali da garantire una maggiore capacità per monitorare l'avanzamento dell'opera e per il rispetto dei tempi contrattuali. La Commissione valuterà, inoltre, il cronoprogramma che dovrà illustrare sotto il profilo temporale le modalità di svolgimento delle lavorazioni anche in riferimento alle proposte migliorative. Laddove il concorrente non proceda all'allegazione del Cronoprogramma, detta carenza inciderà sulla valutazione del sub criterio senza comportare l'esclusione del concorrente.</li> </ul>	

C) ribasso percentuale unico: massimo 15 punti

Ribasso percentuale unico che il concorrente è disposto a praticare sull'importo posto a base di gara pari ad € 5.034.512,70 (cinquemilionitrentaquattromilacinquecentododici/70) al netto di IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oneri previdenziali. Si tratta di un criterio volto a favorire l'offerta più conveniente per la stazione appaltante, da un punto di vista meramente economico. Sarà considerata migliore l'offerta in grado di garantire il prezzo minore, senza, tuttavia, inficiare la qualità della prestazione, valutato sulla base del ribasso percentuale unico offerto. Non saranno ritenute valide offerte al rialzo, le quali, di conseguenza, comporteranno l'esclusione del concorrente. Inoltre non saranno prese in considerazione, nel ribasso indicato, cifre decimali superiori alla seconda, pertanto, nell'eventualità, lo stesso sarà troncato a due cifre decimali.

## 20.2 METODO PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, avverrà applicando la seguente formula e secondo il metodo aggregativo compensatore:

$$K (TOT) = a_j * P_{aj} + b_j * P_{bj} + d_j * P_{dj} + C * P_{cj}$$

dove:

- K è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- è l'offerta i-esima;
- $a_j$ ,  $b_j$ ,  $d_j$  e C, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo rispetto al singolo criterio valutato j-esimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
- $P_{aj}$ ,  $P_{bj}$ ,  $P_{dj}$  e  $P_{cj}$ , sono i fattori ponderali in relazione all'elemento di valutazione j-esimo di cui alla precedente tabella.

Sviluppando:

$$K (TOT) = (a_1 * P_{a1}) + (b_1 * P_{b1} + b_2 * P_{b2} + b_3 * P_{b3}) + (d_1 * P_{d1} + d_2 * P_{d2}) + C * P_{c}$$

## 20.3 METODO DI CALCOLO DEI COEFFICIENTI QUALITATIVI DELLE OFFERTE

I coefficienti “ $a_{ij}$ ”, “ $b_{ij}$ ”, “ $d_{ij}$ ”, relativi rispettivamente ai criteri di valutazione “ $A_j$ ” e “ $B_j$ ” della precedente tabella, saranno determinati mediante il metodo del “confronto a coppie”. Si procederà con la valutazione di ogni coefficiente qualitativo delle varie offerte mediante l’impiego della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire assegnando un punteggio (livello di preferenza) da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, nel seguente modo: preferenza massima = 6 preferenza grande = 5 preferenza media = 4 preferenza piccola = 3 preferenza minima = 2 nessuna preferenza = 1

Al termine dei confronti, ciascun commissario, procederà a calcolare la somma dei punteggi che derivano dall’attribuzione delle preferenze per ogni sub criterio, e li trasforma in coefficienti variabili tra zero e uno. Per ogni sub criterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dei singoli commissari. Tale somma verrà riparametrata, attribuendo 1 (uno) alla somma dei coefficienti del concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore.

#### **20.4 FORMULE PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’ELEMENTO DI NATURA QUANTITATIVA**

Ai fini della determinazione del coefficiente  $C_i$  relativo all’ elemento di valutazione c) della tabella dei criteri di valutazione, verrà utilizzata la seguente formula:

$C_i$  (per  $O_i \leq Osoglia$ ) =  $X * O_i / Osoglia$

$C_i$  (per  $O_i > Osoglia$ ) =  $X + (1,00 - X) * [(O_i - Osoglia) / (O_{max} - Osoglia)]$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo

$O_i$  = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente  $i$ -esimo

$Osoglia$  = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

$X = 0,90$  (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante)

$O_{max}$  = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.

Una volta determinato il coefficiente  $C_i$ , attribuito all’offerta economica di ogni concorrente, lo si moltiplica per il peso ponderale dell’elemento di valutazione, ottenendo il relativo punteggio.

In particolare:

$K(OE) = C_j \times P_{c_j}$

In considerazione che l’elemento di valutazione  $j$ -esimo è solo uno, si riscrive la formula del punteggio dell’offerta economica:

$K(OE) = C \times P_c$

#### **21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/07/2023 alle ore 10.00. Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso “Area comunicazioni” ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campi e sul sito relativo alla piattaforma TUTTOGARE nell’apposita pagina dedicata alla presente procedura.

Nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

b) successivamente il Seggio di gara procederà, attraverso il Sistema, all’apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema, pertanto il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa ed il Seggio, deputato all’esame della documentazione amministrativa, procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;

- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 16;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Stante l'utilizzo da parte del Comune di Campli di una piattaforma telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Gli esiti delle sedute saranno comunque resi tempestivamente disponibili mediante pubblicazione dei relativi verbali sul sito internet del Comune di Campli e sulla piattaforma TUTTOGARE.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (cfr. paragrafo 16 del presente disciplinare). In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente congruo termine non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

## 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, in conformità all'art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e all'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55/2019. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice.

## 23. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta che il Seggio di gara avrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 20.3. Effettuata la riparametrazione di cui al paragrafo 20.3, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi alla Stazione Appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. **La stazione appaltante, pertanto, ai fini del raggiungimento della soglia di sbarramento e della verifica di anomalia, farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti dopo la riparametrazione.** La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle Offerte economiche. Nella medesima seduta pubblica la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti.

La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20. La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per

l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procederà ai sensi dell'art. 77, del R.D. n. 827/1924, con esperimento della licitazione privata tra le medesime ed eventuale successivo sorteggio. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 266. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al paragrafo 25.

## **24. INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**

In caso di un numero di offerte pari o maggiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 3 della L. n. 55 del 14/06/2019 e art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. In tale ipotesi, si procederà alla costituzione della Commissione di gara, la quale, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara tramite l'immediata apertura delle buste amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Pertanto, in corrispondenza della busta amministrativa di ogni operatore economico, il Presidente selezionerà lo stato "da valutare" e, in corrispondenza di ogni documento presentato, lo stato "non valutato". A questo punto, il Sistema consentirà di procedere all'apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 20. Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato e del restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria. In ogni caso, laddove il numero di concorrenti ammessi da sottoporre a verifica in base alla predetta percentuale fosse individuato in un numero inferiore a 5, il Seggio procederà comunque all'esame della documentazione amministrativa del primo classificato e dei successivi cinque concorrenti in graduatoria, al fine di garantire quanto previsto dall'art. 6 comma 8 dell'Ordinanza 56/2018. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di approvazione, il responsabile unico del procedimento, tenuto conto del numero delle offerte pervenute e della natura e del valore dell'intervento, può richiedere di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione. Si segnala che lo stato "da valutare", attribuito in precedenza a ciascuna busta amministrativa, non potrà essere modificato, pertanto l'esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 21, verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell'Ente e tramite Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.

## **25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 26. In caso di inversione procedimentale la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa.



## 26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett.
- d). La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice pari all'importo del contratto d'appalto. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico

(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. Il massimale della polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, viene garantito mediante la somma dei massimali delle polizze dei singoli professionisti di cui l'operatore abbia inteso avvalersi ovvero associati stabilmente al raggruppamento. Nel caso di operatore in possesso di attestazione per la costruzione e progettazione che si qualifichi in propria detta polizza dovrà essere presentata dai professionisti dello staff tecnico oppure, in alternativa, dall'operatore economico stesso. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Per quanto concerne le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura, la Stazione Appaltante, su espressa richiesta dell'aggiudicatario, ne consentirà il rimborso rateizzato nel limite dei sessanta giorni di cui all'art. 216, comma 11, del Codice e del Decreto del MIT del 02/12/2016.

Il soggetto aggiudicatario si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis, e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322,322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis C.P..

Ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 2023 n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023 n. 21:

-Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

-Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 11 gennaio 2023 n. 3 convertito con modificazioni in legge 10 marzo 2023 n. 21 e dell'art. 50 comma 4 del d.l. n. 77/2021 convertito con modificazioni in legge n. 108/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel presente disciplinare di gara, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità', un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale (art. 2.18 del Capitolato speciale d'appalto), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO**

Il diritto di accesso agli atti ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà consentito nei limiti e secondo le modalità a della legge 241/1990 mentre il diritto di accesso civico sarà consentito in conformità a quanto prescritto nel D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 28.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di esecuzione del contratto. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campli. Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato Informativa trattamento dati personali – All.V).

## **30. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA**

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale. I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza. Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Comune di Campli non sarà in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Campli risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da quest'ultimo e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente. A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il Comune si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

**Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici**  
Ing. Elisabetta Natali